



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, il 25.04.2001

SG (2001) D/ 288179

Oggetto: Aiuti di Stato n N 733/2000 – ITALIA (Liguria)
«Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi».

Signor Ministro,

1. PROCEDURA

- Con lettera n. 8.938 della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, datata 26 luglio 2000, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un disegno di legge regionale della Liguria (n. 7/2000) relativo a un regime di sovvenzioni per riqualificare il servizio di trasporto pubblico di taxi e migliorare il traffico nelle aree urbane. La notifica è stata protocollata con il numero N 733/2000.
- Poiché le informazioni notificate si sono rivelate incomplete, con lettera del 21 novembre 2000 la Commissione ha presentato alle autorità italiane una domanda di informazioni complementari che le sono state trasmesse con lettera protocollata il 16 gennaio 2001 dalla Direzione generale dell'energia e dei trasporti.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

- 3 La Commissione prende atto dell'intenzione delle autorità regionali liguri di attuare un regime di contributi per incoraggiare tre tipologie di interventi:
 - a) l'installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi;
 - b) l'installazione nei taxi di vari dispositivi atti a: migliorare l'accesso al veicolo per i portatori di handicap; garantire la sicurezza del conducente; preparare l'introduzione dell'euro; ridurre le emissioni inquinanti del veicolo. Sostituzione del veicolo.

S.E. On. Lamberto DINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA

- c) il montaggio nei veicoli di sistemi radio nel caso delle cooperative e dei consorzi di taxi.
- L'intensità dell'aiuto varia a seconda degli interventi ed è pari a: 50% dell'investimento nel caso degli interventi di cui al punto a); 15%-75% a seconda del tipo di investimento per gli interventi di cui al punto b); 50% dell'investimento per gli interventi di cui al punto c).
 - I contributi regionali sono cumulabili per quanto riguarda gli investimenti di cui ai punti b) e c) e fino a un tetto massimo di 7.500.000 lire (3.873 € ca.) per richiedente. Tali contributi sono rinnovabili ma non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che siano decorsi 5 anni (ovvero il periodo su cui sono ripartiti i contributi). La dotazione totale prevista è pari a 200 milioni di lire (103.291 € ca.) per l'anno 2000. Non è previsto un rifinanziamento automatico.
 - La Commissione rileva che i beneficiari dei contributi sono i titolari di una licenza di taxi, singoli o riuniti in cooperative e consorzi, iscritti nel ruolo regionale di cui alla legge regionale 25 luglio 1994 n. 40, modificata dalla legge 28 ottobre 1997 n. 41. Le domande devono essere presentate alla Regione Liguria.

3. VALUTAZIONE

- La Commissione rileva che il diritto comunitario non disciplina l'accesso al mercato né per le forme di trasporto con meno di nove passeggeri, compreso il conducente, né per i taxi. In mancanza di una normativa comunitaria specifica in materia, i vettori non residenti devono poter fruire del diritto di stabilimento per fornire servizi di taxi alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e fissate dalla pertinente legislazione nazionale in conformità degli articoli 12 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- A questo proposito, la Commissione constata che, in generale, i servizi in questione servono per loro natura mercati geograficamente circoscritti e sono funzionali a esigenze di trasporto eminentemente locali. Essi forniscono inoltre un servizio complementare ai trasporti pubblici regolari. I trasporti pubblici effettuati con autovetture non superano di solito le frontiere intracomunitarie e spesso neanche quelle intraregionali. E anche se ciò avvenisse non inciderebbe comunque sugli scambi intracomunitari.
- Nel caso in questione, la Commissione rileva che la prestazione dei servizi citati è subordinata dalla legge italiana all'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa (licenza) rilasciata dalle autorità municipali a cittadini italiani e comunitari senza alcuna discriminazione, nonché a cittadini di paesi terzi che garantiscano la reciprocità di trattamento.¹
- Tenuto conto della natura locale dei mercati dei servizi di taxi e delle condizioni di accesso a tali mercati, la Commissione ritiene che il regime di aiuti previsto dalla Regione Liguria non incida in alcun modo sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

¹ Legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, *Gazzetta Ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1992, pag. 6. Legge regionale della Liguria 25 luglio 1994 n. 40, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

4. DECISIONE

La Commissione ha deciso pertanto che i contributi in questione non possono configurarsi come aiuti.

Ove la lettera in questione dovesse contenere informazioni riservate che non devono essere portate alla conoscenza di terzi, si prega di informarne la Commissione entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Ove una motivata domanda in questo senso non pervenga alla Commissione entro il termine indicato, essa presumerà che le autorità italiane acconsentono alla divulgazione e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telefax a:

Commissione europea
Direzione generale dell'energia e dei trasporti
Direzione A
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES
Fax : +32.2.299.58.87

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO
Vicepresidente